



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE
(L-19)

Sede di Bologna e Rimini

INDICE

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 - PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 - FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 - PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 - PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	5
ART. 7 - ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE	5
ART. 8 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 9 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	6
ART. 11 - TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 12 - TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO	6
ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a) Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Educatore Sociale e Culturale, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze nelle aree:

- buona conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana parlata e scritta;
- capacità di cogliere il significato centrale di un messaggio parlato e scritto;
- capacità di argomentare un proprio punto di vista su di una tematica conosciuta;
- capacità di individuare le principali differenze tra posizioni teoriche diverse in riferimento ad una medesima tematica.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b) Modalità di ammissione

- **Modalità di verifica delle conoscenze e competenze**

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta. Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

- **Obblighi formativi aggiuntivi**

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in uno specifico corso formativo - relativo alle conoscenze di natura comunicativa, logico-induttiva e deduttiva - la cui frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica consistente in un esame che si svolgerà nelle date fissate dal Consiglio di Corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a seguito del possesso di un titolo accademico italiano o estero, al fine di considerare

assolta la verifica delle conoscenze, in base al criterio che il conseguimento di un titolo di Laurea presuppone automaticamente la conoscenza e competenze di base richieste per l'accesso.

Il Consiglio di corso di studio considera assolta la verifica delle conoscenze allo studente che si iscrive a seguito del possesso di un titolo accademico italiano o estero, in base al criterio che, il conseguimento di un titolo di Laurea, presuppone l'acquisizione delle conoscenze di base richieste per l'accesso.

ART. 2 - PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 - FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

Il corso non prevede la frequenza obbligatoria, anche se la partecipazione alle lezioni è vivamente consigliata.

Il corso non prevede propedeuticità.

La frequenza alle ore di laboratorio è obbligatoria. Non sono ammesse giustificazioni per assenze che superino il 25% del monte ore previsto.

Per quanto riguarda l'attuazione del tirocinio viene richiesto il completamento di tutto il monte ore previsto.

ART. 5 - PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale, secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 - PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 - ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Il Consiglio di Corso di studio può individuare annualmente altre attività formative, a completamento della rosa prevista nel piano didattico, che renderà note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 - TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

ART. 12 - TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale dei CdS triennale si qualifica per:

- la stretta relazione con il profilo professionale corrispondente all'educatore sociale e culturale;
- la stretta congruenza tra il tema prescelto e il settore scientifico disciplinare;
- la correttezza (ortografica, sintattica e di uso delle fonti) del testo finale.

L'elaborato, costituito da un numero di pagine non inferiore a 40, deve seguire le linee guida dettate dal Corso e disponibili sul sito istituzionale.

La Commissione valuta collegialmente il candidato con riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della Prova finale.

Il voto viene stabilito in base al curriculum degli studi (viene attribuito un punteggio che corrisponde alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti trasformata in centodecimi), aumentato di un punteggio compreso fra 0 e 4 e relativo all'elaborato finale prodotto (come da linee guida pubblicate sul sito istituzionale del corso).

La Commissione procederà alla contestuale verbalizzazione solo per via telematica: il voto sarà dunque comunicato allo studente solo mediante gli applicativi di Ateneo.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.